



**COMUNE DI TORRI DEL BENACO**  
**Provincia di Verona**

Viale F.lli Lavanda, 3 - Cap. 37010

☎ 0456205888 - fax 0456205800

P.IVA 00661030239

sito internet: [www.comune.torridelbenaco.vr.it](http://www.comune.torridelbenaco.vr.it)

e-mail: [comune@torridelbenaco.vr.it](mailto:comune@torridelbenaco.vr.it)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Originale**

**N°37 del 20/12/2006**

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI.  
APPROVAZIONE MODIFICHE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2007**

L'anno duemilasei, addì venti del mese di dicembre alle ore 16.00, nella Sala delle Adunanze del Castello Scaligero in sessione ordinaria, seduta pubblica, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Giorgio Passionelli. Sono presenti all'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno specificato in oggetto i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	PASSIONELLI Giorgio	SI		8	PINALI Sara	SI	
2	POZZANI Virgilio	SI		9	MESCHI Marco	SI	
3	DANESE Agostino	SI		10	TOMEI Alberto		SI
4	BONETTI Lora Tiziana	SI		11	VEDOVELLI Alberto	SI	
5	ALOISI Angelo		SI	12	NILETTI Davide		SI
6	ALOISI Alessandra	SI		13	NICOTRA Stefano		SI
7	RAGUZZI Fabio	SI					
PRESENTI: 9				ASSENTI: 4			

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale, il Segretario Generale dr. Giampietro Cecato

Partecipa altresì alla seduta l'assessore esterno sig.ra Alessandra Marconi.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI. APPROVAZIONE MODIFICHE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2007**

Il Sindaco passa la parola al responsabile dell'Ufficio Tributi dr. Luca De Massari che illustra le modifiche al Regolamento; in particolare vi è un'integrazione all'art. 7 con inserimento del comma 4 che disciplina la tassazione del vano scale e della rampa delle scale di collegamento tra i piani; viene, inoltre, precisato che all'art. 10 quando si parla di "pensione sociale" è aggiunta la dicitura "o assegno sociale"; viene infine tolto il comma 4 dell'art. 10 in quanto è trascorsa la prima annualità di applicazione delle agevolazioni inizialmente previste.

Non essendoci dibattito il provvedimento viene posto in votazione.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni stabilita dal capo III del decreto legislativo 15.11.93, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 68, il quale dispone che i Comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento;

**CONSIDERATO** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 20.12.2004, esecutiva, veniva deliberato di modificare il Regolamento della Tassa Rifiuti solidi Urbani, introducendo, tra l'altro, una esenzione per le scuole pubbliche per l'anno 2005, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 67 decreto legislativo 15.11.93, n. 507;

**VISTO** il persistere della difficoltà dell'istituto Comprensivo Statale di Scuola Materna Elementare e Media di Garda di procedere ai pagamenti della Tassa smaltimento rifiuti a seguito dell'estrema ristrettezza nell'assegnazione dei fondi da parte del Ministero dell'Istruzione;

**CONSIDERATA** la possibilità di esentare le scuole pubbliche anche per l'anno 2007, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 67 decreto legislativo 15.11.1993, n. 507;

**PRESO ATTO** dell'articolo 66 commi 3 e 4 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, i quali disciplinano le tariffe per particolari condizioni d'uso,

**RILEVATA** la necessità di chiarire alcune disposizioni contenute nel Regolamento comunale della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si ritiene, pertanto, di dover apportare le seguenti modifiche:

- all'articolo 7 "Locali ed aree tassabili"

si aggiunge il comma 4 per definire come deve essere calcolata la superficie del vano scale e della singola rampa di scale:

"Nel caso di abitazioni/locali su più livelli, la superficie imponibile del vano scale è determinata dalla superficie a terra del vano stesso moltiplicata per il numero dei piani (considerando il piano terra ed escludendo l'ultimo piano).

In presenza di una singola rampa di scale, la superficie è determinata dal prodotto della larghezza dello scalino per la proiezione orizzontale della rampa stessa.

- all'articolo 10 "Tariffe per particolari condizioni di uso"

a) al comma 1) lettera a) si elimina la parola "minima" e si aggiunge "...o assegno sociale". Si ritiene inoltre necessario aggiungere di seguito la seguente nota: "L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale erogata dall'Inps e riservata ai cittadini italiani che hanno compiuto i 65 anni di età, privi di reddito o con reddito inferiore a quello della stessa pensione sociale e/ o assegno sociale.";

b) il comma 4) viene eliminato essendo trascorsa la prima annualità di applicazione per le agevolazioni previste alla lettera a) e b) del primo comma;

**VISTO** il nuovo schema di Regolamento per la disciplina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani predisposto dall'Ufficio Tributi che assorbe le modifiche qui sopra delineate (come da allegato "B");

**PRESO ATTO**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che il Responsabile del Servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica ed il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile (come da allegato "A");

**DATO ATTO** che l'esito della votazione, per alzata di mano, proclamato dal Presidente è il seguente:

Consiglieri presenti: n. 9  
Consiglieri assenti: n. 4 (Aloisi Angelo, Tomei, Niletta e Nicotra)  
Consiglieri votanti: n. 9  
Voti favorevoli: n. 8  
Voti contrari: n. -  
Voti astenuti: n. 1 (Vedovelli)

### **DELIBERA**

1. DI MODIFICARE il testo del Regolamento comunale della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con delibera del Consiglio comunale del n. 51 del 30.12.2005, agli articoli e commi di seguito indicati:

a) Articolo 7 Locali ed aree tassabili

si aggiunge il comma 4:" "Nel caso di abitazioni/locali su più livelli, la superficie imponibile del vano scale è determinata dalla superficie a terra del vano stesso moltiplicata per il numero dei piani (considerando il piano terra ed escludendo l'ultimo piano).

In presenza di una singola rampa di scale, la superficie è determinata dal prodotto della larghezza dello scalino per la proiezione orizzontale della rampa stessa".

b) Articolo 10 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO:

- al comma 1 lettera a) la parola "minima" viene eliminata e si aggiunge: " o assegno sociale " .....:" L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale erogata dall'Inps e riservata ai cittadini italiani che hanno compiuto i 65 anni di età, privi di reddito o con reddito inferiore a quello della stessa pensione sociale e/ o assegno sociale.

- il comma 4) viene eliminato essendo trascorsa la prima annualità di applicazione per le agevolazioni previste alla lettera a) e b) del primo comma;

c) Articolo 11 AGEVOLAZIONI:

al comma 2 lettera e) le parole " ... anno d'imposta 2006" vengono sostituite con le parole: "... anno d'imposta 2007"

2. DI APPROVARE conseguentemente il nuovo testo del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, che si allega sub "B" al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

3. DI INCARICARE l'Ufficio Tributi alla trasmissione della presente deliberazione e del Regolamento approvato al Ministero delle finanze, direzione centrale per la fiscalità locale.

Il Sindaco chiede al Consiglio comunale di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio comunale effettuata la votazione per alzata di mano ed eseguito il computo dei voti con i seguenti risultati proclamati dal Sindaco:

Consiglieri presenti: n. 9  
Consiglieri assenti: n. 4 (Aloisi Angelo, Tomei, Niletti e Nicotra)  
Consiglieri votanti: n. 9  
Voti favorevoli: n. 8  
Voti contrari: n. -  
Voti astenuti: n. 1 (Vedovelli)

**DELIBERA**

l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI TORRI DEL BENACO

ALLEGATO "A" DELIBERAZIONE  
C.C. N. 37 DEL 20.12.2006

AL CONSIGLIO COMUNALE  
DI TORRI DEL BENACO

OGGETTO: Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000, n. 267.

**OGGETTO PROPOSTA: REGOLAMENTO COMUNALE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI. APPROVAZIONE MODIFICHE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2007.**

=====

PARERE REGOLARITA' TECNICA

VISTO, si esprime parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U.O.E.L approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
dr. Luca De Massari

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U.O.E.L approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
dr. Luca De Massari

=====

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 20.12.2006

# **COMUNE DI TORRI DEL BENACO**

## **PROVINCIA DI VERONA**



# **REGOLAMENTO COMUNALE**

## **DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI**

### **URBANI**

TITOLO I  
ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Articolo 1  
ISTITUZIONE DELLA TASSA

- 1) Ai sensi e per gli effetti del Capo III del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Torri del Benaco tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.
- 2) Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 507/93. In ogni caso il servizio deve tendere al pareggio tra costi e introiti.

Articolo 2  
ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA

- 1) Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
- 2) Il perimetro del servizio, l'estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
- 3) Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
  - in misura pari al 40% della tariffa per distanze da 500 ml. fino a 1.000 ml.;
  - in misura pari al 30% della tariffa per distanze da 1.001 ml. ed oltre;
- 4) Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.
- 5) La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.
- 6) Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dai commi precedenti.
- 7) Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.
- 8) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.
- 9) La riduzione della tassa non potrà comunque essere superiore al 40% della tariffa.

Articolo 3  
PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

- 1) La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
- 2) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive e permanenti condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

- 3) Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- 4) Nel caso sorgessero dei problemi in ordine alla determinazione delle superfici interessate alla produzione di rifiuti speciali, tossici o nocivi, (ad esempio un uso promiscuo delle aree in aziende di modeste dimensioni o per particolari attività), ai fini della determinazione della superficie non tassabile, per le seguenti categorie produttive, si applicano, alle intere superfici dei locali e delle aree nelle quali l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:
  - a) officine meccaniche e laboratori di riparazione: riduzione del 40%;
  - b) tipografie artigiane e laboratori di produzione: riduzione del 40%;
  - c) laboratori di servizi: riduzione del 40%;
  - d) distributori di carburanti: riduzione del 40%.
- 5) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
- 6) Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale, per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

#### Articolo 4

##### SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

- 1) La tassa è dovuta da coloro che occupano, detengono o conducano i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Il titolo della occupazione o detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e, comunque, dalla conduzione, dalla occupazione, o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette al tributo.
- 2) Le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile non sono tassabili.
- 3) Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
- 4) Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
- 5) L'Amministratore del condominio, ed il soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, sono obbligati a presentare all'Ufficio tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
- 6) Per le unità immobiliari adibite ad abitazioni, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 4 anni, la tassa è dovuta dal proprietario.

#### Articolo 5

##### INIZIO E/O CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

- 1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) L'obbligazione decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
- 3) Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dal precedente art. 4.
- 4) La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
- 5) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

- 6) Per i locali adibiti ad abitazione e loro pertinenze, le variazioni intervenute durante il corso dell'anno nell'ambito del Comune non danno diritto a recuperi o rimborsi di tassa ed esplicano i loro effetti dall'anno solare successivo.

## TITOLO II TARIFFE E DETERMINAZIONI DELLA TASSA

### Articolo 6 PARAMETRI

- 1) La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
- 2) Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
- 3) Le tariffe sono soggette a deliberazione ed approvazione annuale da effettuarsi entro il termine di approvazione del relativo bilancio di previsione in ragione del grado di copertura, del gettito previsto e del variare delle superfici tassabili.

### Articolo 7 LOCALI ED AREE TASSABILI

- 1) Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso.
- 2) Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
  - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, vani scale, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, cantine, taverne, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso individuale e le serre a terra;
  - b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
  - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiate al suolo;
  - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
  - e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
  - f) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sanitarie locali (escluse le superfici che, per loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82), delle caserme, stazioni, ecc.;
  - g) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.);
- 3) Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni ed in via esemplificativa:
  - a) sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
  - b) le aree scoperte operative;

- c) le superfici di balconi e terrazzi, coperte con strutture fisse
  - d) le aree adibite a campeggi, le quali sono disciplinate dalle note esplicative dell'articolo 12 comma 4)
- 4) Nel caso di abitazioni/locali su più livelli, la superficie imponibile del vano scale è determinata dalla superficie a terra del vano stesso moltiplicata per il numero dei piani (considerando il piano terra ed escludendo l'ultimo piano).

In presenza di una singola rampa di scale, la superficie è determinata dal prodotto della larghezza dello scalino per la proiezione orizzontale della rampa stessa".

#### Articolo 8 LOCALI ED AREE NON TASSABILI

- 1) In applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento - comma 2°, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:
  - a) i luoghi ed i locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a ml. 1,50 o interclusi o in abbandono;
  - b) edifici o parti di essi destinati ad esclusivo svolgimento di attività di culto;
  - c) cavedi o cortili interni non accessibili;
  - d) i luoghi e locali impraticabili o interclusi o in abbandono o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono del tutto la produzione di rifiuti;
  - e) i depositi di materiali in disuso;
  - f) gli alloggi non allacciati ai servizi a rete e non arredati minimamente ovvero le superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
  - g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
  - h) i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
  - i) le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti, resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
  - j) le superfici e le parti di essa ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
- 2) I locali e le aree non tassabili di cui al comma precedente dovranno in ogni caso essere indicate nella denuncia prevista all'art. 14 del presente regolamento.

#### Articolo 9 COMPUTO DELLE SUPERFICI

- 1) La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

#### Articolo 10 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

- 1) La tariffa unitaria è ridotta:
  - del 33.33% per le abitazioni con unico occupante, residente nonché titolare di pensione sociale o assegno sociale con esclusione di qualsiasi altro reddito o proprietà immobiliare diversa dalla propria abitazione. L'assegno sociale è una prestazione di natura assistenziale erogata dall'Inps e riservata ai cittadini italiani che hanno compiuto i 65 anni di età, privi di reddito o con reddito inferiore a quello della stessa pensione e/ o assegno sociale.
  - del 25% per le abitazioni con un unico occupante, residente, di età superiore ad anni 65, non rientrante nella casistica della lettera a), per la sola unità occupata, qualora la superficie imponibile dell'unità medesima sia superiore a 50 m.q., considerando in tale computo la sola unità abitativa;Tali situazioni devono essere attestate dal contribuente con autocertificazione e possono essere soggette a verifiche da parte dell'ufficio tributi.
- 2) Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, in difetto si provvede al

recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

- 3) Le domande incomplete sono irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti. Il contribuente che usufruisce delle tariffe ridotte è tenuto obbligatoriamente a fornire al Comune tutte le notizie, chiarimenti o certificazioni necessarie per l'istruzione della pratica nei termini stabiliti. In caso di inadempimento o di omissione totale o parziale decade automaticamente dal diritto di usufruire delle predette riduzioni;

#### Articolo 11 AGEVOLAZIONI

##### 1) Riduzioni

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'art. precedente sono previste le seguenti riduzioni:

- a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento alla superficie interessata calcolata con abbattimento del 25%;
- b) per le attività produttive, commerciali o di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possono essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, danno luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento alla superficie interessata calcolata con abbattimento del 25%;  
Si applicano anche in tali casi quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 10.

##### 2) Esenzioni

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressi previsti dall'art. 8 del presente regolamento:

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello stato, i locali adibiti ad attività di formazione religiosa, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto, i sagrati e i cortili delle chiese;
- b) i locali adibiti ad uffici, servizi ed edifici comunali gestiti in forma diretta, con le relative aree o a mezzo di organismi o istituzioni i cui organi direttivi siano esclusivamente emanazioni del Comune;
- c) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- d) le abitazioni e relative pertinenze occupate da famiglie in condizioni di accertato disagio socio-economico;
- e) edifici adibiti a scuole pubbliche, esclusivamente per l'anno d'imposta **2007**, senza la necessità di presentare apposita istanza;

- 3) Le riduzioni ed esenzioni, anche parziali, di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, e avranno decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste alle lettere a) e b) del punto 1) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Per le esenzioni previste alla lettera d) del punto 2) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio servizi sociali, di concerto con l'assistente sociale, che accerta anche avvalendosi degli uffici comunali e finanziari l'esistenza dei requisiti e propone il diritto all'esenzione da determinare da parte della Giunta Comunale, previa indicazione di criteri di valutazione oggettivi.
- 4) Si applicano le disposizioni previste dal penultimo ed ultimo comma dell'art. precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.
- 5) Le predette agevolazioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 507/93, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

#### Articolo 12 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI

- 1) L'individuazione delle categorie e sottocategorie dei locali ed aree scoperte tassabili con la stessa tariffa si ottiene aggregando le attività caratterizzate da coefficienti di produttività e costo di smaltimento specifici simili, tali da comportare tariffe unitarie analoghe.

- 2) Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tassabili con criteri di analogia.
- 3) L'appartenenza dei locali ed aree scoperte tassabili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.
- 4) In ordine all'applicazione delle diverse tariffe si adotta la seguente classificazione per destinazione d'uso:

Codice Tariffa	Classificazione locali ed aree	Note esplicative
1	Locali ad uso abitativo	Locali destinati ad abitazioni private e relative pertinenze
1	Musei, Biblioteche, Scuole, Associazioni, luoghi di culto	
2	Campeggi, Distributori di carburanti	La tariffa per campeggio si applica alle superfici delle piazzole, dei bagni utilizzati per il campeggio e dell'ufficio utilizzato per il campeggio. Alle altre strutture insistenti sul campeggio, con i loro servizi, sarà applicata la tariffa delle rispettive categorie di appartenenza
3	Stabilimenti balneari	
4	Esposizioni, Autosaloni, Magazzini e ricoveri automezzi di attività artigianali	Relativamente ai soli magazzini e ricoveri automezzi di artigiani o imprese artigiane iscritte nell'apposito all'albo provinciale, istituito dall'art. 5 della legge 443/85 e definiti dagli articoli 2,3,4 della stessa legge
5	Alberghi senza ristorante	Locali destinati ad alberghi, locande, pensione, affittacamere, villaggi turistici privi di autorizzazione per l'esercizio di ristorante aperto al pubblico
6	Alberghi con ristorante e agriturismi	Alberghi e pensioni con autorizzazione per l'attività di ristorazione aperta al pubblico, Attività agrituristiche con o senza capacità ricettiva per il pernottamento
7	Case di cura e riposo	Istituti pubblici di ricovero aventi scopi di assistenza, ospedali, istituti di cura pubblici e privati
8	Uffici, Agenzie, Studi professionali	Locali destinati ad uffici privati, studi professionali, assicurazioni, gabinetti medici, studi artistici
9	Banche ed istituti di credito	
10	Abbigliamento, Calzature, Librerie, Cartolerie, Ferramenta e beni durevoli	Locali adibiti a negozio ed eventuale relativo magazzino
11	Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	Locali adibiti a negozio ed eventuale relativo magazzino
12	Attività artigianali (Panifici, Parrucchiere, Barbieri, Estetiste, Laboratori alimentari)	Artigiani o imprese artigiane iscritte nell'apposito all'albo provinciale, istituito dall'art. 5 della legge 443/85 e definiti dagli articoli 2,3,4 della stessa legge
13	Carrozzerie, Officine, Elettrauto	
14	Attività industriali con capannoni	
15	Artigiani di produzione beni specifici (falegname, fabbro, calzolaio, laboratorio di terracotta, ceramica, pelletteria)	Artigiani o imprese artigiane iscritte nell'apposito all'albo provinciale, istituito dall'art. 5 della legge 443/85 e definiti dagli articoli 2,3,4 della stessa legge
16	Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie	Locali ed aree per ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, paninoteche, esercizi anche all'aperto, mense aziendali
17	Bar, Caffè, Pasticceria	Locali destinati a bar, caffè, gelaterie, osterie
18	Supermercati, Pane e Pasta, Macelleria, Generi alimentari	Si intendono comprese nella categorie sia le superfici di vendita che i relativi magazzini o celle
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	Si intendono comprese nella categorie sia le superfici di vendita che i relativi magazzini o celle
20	Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante	Si intendono comprese nella categorie sia le superfici

		di vendita che i relativi magazzini o celle
21	Discoteche, Night pub	

- 5) Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

#### Articolo 13 TASSA GIORNALIERA

- 1) Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune i Torri del Benaco la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrenti
- 2) La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.
- 3) In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitariamente alla sanzione, interessi e spese.
- 4) Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni:
  - a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esente dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - b) le aree adibite a servizi per i quali il Comune sia tenuto alle spese di funzionamento.

#### TITOLO III DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

##### Articolo 14 DENUNCE

- 1) I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione del comune stesso.
- 2) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
- 3) La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:
  - a) per le persone fisiche cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio;
  - b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
- 4) La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. La spedizione viene considerata a tutti gli effetti a rischio del richiedente, fatta salva la spedizione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

##### Articolo 15 ACCERTAMENTO E CONTROLLO

- 1) In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D. Lgs. 507/93.
- 2) Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 507/93:
  - a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del

contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia municipale o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
  - c) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
- 3) In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 dl codice civile.

#### Articolo 16 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATUTO DEL CONTRIBUENTE

- 1) Le norme della legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", si applicano ed integrano, per quanto compatibili, quelle disposte con il presente Regolamento.
- 2) L'Amministrazione comunale mette a disposizione dei contribuenti ovvero di chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante tutti gli atti tributari emanati consentendo l'estrazione di copie secondo le disposizioni del Regolamento comunale relativo al procedimento amministrativo ed all'accesso ai documenti amministrativi e previo pagamento dei costi di riproduzione degli atti richiesti e dei diritti di ricerca.
- 3) Gli atti dell'amministrazione comunale e dell'Ufficio Tributi devono essere motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione o dell'Ufficio. Se nella motivazione si fa riferimento ad un atto, questo deve essere allegato ovvero deve esserne riportato il contenuto rilevante al fine della corretta applicazione del tributo.
- 4) I provvedimenti di carattere tributario devono tassativamente indicare:
  - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e/o comunicato e il responsabile del procedimento;
  - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
- 5) Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

#### Articolo 17 TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE

- 1) I rapporti tra contribuente e Amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
- 2) Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria o dell'Amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni medesime, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori delle amministrazioni stesse.
- 3) Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

#### Articolo 18 INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

- 1) Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione comunale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie emanate da organi ovvero uffici comunali a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di

incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

- 2) La risposta dell'amministrazione comunale o dell'ufficio competente, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione ovvero l'ufficio competente concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
- 3) Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione o ufficio comunale entro il termine di cui al comma 1.

#### Articolo 19 RISCOSSIONE

- 1) Gli importi dovuti per il tributo ed eventuali addizionali, spese, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. 507/93.
- 2) Gli importi sono arrotondati ai 0.50 € , per difetto se la frazione non è superiore a 0.25 €, per eccesso se è superiore.
- 3) Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. Nel caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi al saggio legale.

#### Articolo 20 RIMBORSI

- 1) Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.
- 2) Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D. Lgs. 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
- 3) In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal comune entro 90 giorni dalla domanda.
- 4) Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 2,5 % semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

#### Articolo 21 SANZIONI

- 1) Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, o tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 c.1 lettera d) del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 473.

#### Articolo 22 CONTENZIOSO

- 1) Contro l'avviso di accertamento e/o di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Articolo 23  
OBBLIGHI DEGLI UFFICI COMUNALI

- 1) Gli Uffici Comunali sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le informazioni che possono influire sull'applicazione della tassa.

TITOLO IV  
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24  
NORME DI RINVIO

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 25  
ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Regolamento divenuto esecutivo ai sensi degli articoli 126 e 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entra in vigore il 1° gennaio 2007.-

**Deliberazione N° 37 del 20/12/2006**

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
Giorgio Passionelli

IL SEGRETARIO GENERALE  
dr. Giampietro Cecato

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE (Rep. N. \_\_\_\_\_)**  
(art. 124, comma 1°, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si attesta:

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune oggi :  
\_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA  
dr. Claudio Parolari

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio  
della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA  
dr. Claudio Parolari

---